




COMUNITA' MONTANA  
"SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO"  
(Provincia di Cagliari)

Tipo Protocollo: Interno  
n. **0002148** del **17-09-2010**  
Reg. del 17-09-2010 alle ore 11:46:38  
Categoria:1 - Classe: 15 - Sottoclasse:



## Sportello Unico Associato per le Attività Produttive

Comuni di Escolca, Esterzili, Gergei,, Isili, Mandas, Orroli, Nuragus,  
Nurallao, Nurri, Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo

### Integrazione Provvedimento Autorizzativo Unico conclusivo di conferenza di servizi

Ai sensi della L.R. 3/2008 e della legge 241/1990 e della legge n.15/2005

Avvio Azienda agrituristica Venatoria – Orroli- Loc. “Monte Surei Fossas”

Richiedente: Marcialis Alessandro

C.F. MRCLSN77H1B354X

P.IVA 01067510915

#### PREMESSO che:


- Vista la L.R. 3/2008;
- Vista la L.R. 157/1992;
- Vista la LR 23/1998;
- Vista la Duaap del Signor Alessandro Marcialis (prot. nr 1413 del 07/12/2009) e le successive integrazioni (prot. nr 1823 del 6/08/2010)
- Visto il Provvedimento Autorizzativo Unico (prot. nr 684 del 02/04/2010);
- Visti gli esiti della Conferenza di servizi iniziati in data 16/02/2010.

#### Tutto ciò premesso:

Il Responsabile della Comunità Montana “Sarcidano - Barbagia di Seulo” di Isili, il Geom. Francesco Carcangiu, integra il suddetto Provvedimento Autorizzativo Unico con le integrazioni del Signor Marciali Alessandro (prot. nr 1823 del 6/08/2010) ed il parere dell'Assessorato della difesa dell'ambiente – Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Tutela della Natura – nota prot. nr 10832 del 03/05/2010 e dispone la pubblicazione del Provvedimento Autorizzativo e delle sue integrazioni nel Buras – Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Isili, li 17/09/2010

Il Responsabile  
Geom. Francesco Carcangiu



## Sportello Unico Associato per le Attività Produttive

Comuni di Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Mandas, Orroli, Nuragus, Nurallao, Nurri, Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo

COMUNITA' MONTANA  
"SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO"  
(Provincia di Cagliari)

Spazio protocollo n. **0000684** del **02-04-2010**  
Tipo Protocollo: Interno  
Reg. del 02-04-2010 alle ore 12:34:46  
Categoria:1 - Classe: 15 - Solloclasse:

Spazio marca da bollo

### PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO CONCLUSIVO DI CONFERENZA DI SERVIZI Ai sensi della L.R. 3/2008 e della legge 241/1990 e della legge n. 15/2005

Oggetto: **"AVVIO AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA COMUNE DI ORROLI  
IN LOCALITA' MONTE SUREI FOSSAS"**  
Legge Regionale 20 giugno 1989, n. 43 art.8

Richiedente: **Marcialis Alessandro,**  
C.F. MRCLSN77H15B354X  
P.IVA 01067510915



## IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**PREMESSO** che:

- VISTA la L.R. 3/2008, art. 1, che istituisce lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e ne regola attività e funzioni;
- VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica;
- VISTA la L.R. 29 luglio 1998, n. 23, concernente norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna e s.m. e i.;
- VISTA la direttiva dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale a data 15 luglio 1999, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 23 del 30.07.1999, che stabilisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende Agri-Turistico-Venatorie;
- VISTO l'art. 13 della L.R. 05.09.2000, n° 17, che introduce la possibilità di istituire Aziende Agri Turistico Venatorie anche prima dell'entrata in vigore del Piano Regionale Faunistico, nella misura non superiore al 5% del territorio agro-silvo-pastorale della Regione;
- VISTA la domanda del **Signor Marcialis Alessandro** pervenuta il 7/12/2009, prot. n1413, presentata da Marcialis Alessandro, nato a Cagliari il 15/06/1977, residente a Orroli in vico 4 Roma n 16 interno 2, in qualità di proprietario – conduttore (come da atti di adesione) dei terreni siti in agro di Orroli, tendente ad ottenere l'autorizzazione per la istituzione di una azienda Agri-Turistico-Venatoria, della superficie complessiva di ha 399.01.02.
- VISTA la documentazione di carattere tecnico-amministrativo allegata alla succitata domanda;
- VISTA la relazione d'istruttoria a data 16/02/2010 a firma del funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, la quale accerta che sussistono nella fattispecie le condizioni di carattere soggettivo ed oggettivo per il rilascio della richiesta autorizzazione, per l'intera superficie aziendale pari a ha 399.01.02 e che l'intera azienda ricade in zona svantaggiata, ai sensi della Direttiva CEE 1257/99 del 17.05.1999 e successive modificazioni ed integrazioni e presenta un ambiente fisico e biotico in buono stato di conservazione;
- Visti gli esiti dei lavori della Conferenza di Servizi iniziati in data 16 febbraio 2010.

**RITENUTO** di poter adottare il presente provvedimento autorizzativo

### **Tutto ciò premesso**

Il Responsabile dell'Area Attività Produttive **Comunità Montana "Sarcidano – Barbagia di Seulo"** di Isili, Dott.ssa Elisabetta L. Tuveri, assume il seguente

### **PROVVEDIMENTO**

- E' autorizzata l'istituzione della azienda Agri-turistico venatoria denominata "Monte Surei - Fossas" nell'agro di Orroli, località "Fossas" e più, della superficie di ha 399.01.02, costituita



dai terreni (fogli e mappali) di cui all'elenco allegato agli elaborati progettuali e delimitata nei confini come rappresentato nell'allegata planimetria.

- L'autorizzazione è rilasciata al Sig Marcialis Alessandro nato a Cagliari il 15/06/1977, residente a Orroli in vico 4 Roma n 16 interno 2, in qualità di proprietario – conduttore (come da atti di adesione) dei terreni siti in agro di Orroli, località Monte Surei - Fossas.
- Nella predetta azienda Agri-turistico venatoria è consentita l'immissione ed il prelievo delle seguenti specie di fauna selvatica: pernice sarda, lepore sarda, coniglio, quaglia, germano reale, cinghiale. E' altresì consentita l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia .
- All'azienda Agri-turistico venatoria "Taccu" è attribuito il codice: AATVCA27. Tale codice dovrà essere riportato in maniera indelebile sui contrassegni di ogni animale allevato, siano essi anelli inamovibili, marchi auricolari e/o collari, tatuaggi, sui quali dovrà anche figurare il numero progressivo distinto per specie, fatta eccezione per il cinghiale se già dotato di marchio aziendale ASL; per gli animali provenienti da allevamenti esterni autorizzati, varranno gli identificativi apposti dall'allevatore.
- Nell'ambito dell'azienda Agri-turistico venatoria è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata ed a pagamento, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento aziendale interno allegato al presente provvedimento e appositamente vidimato.
- Nell'azienda Agri-turistico venatoria è consentito solo il prelievo di fauna selvatica di allevamento per tutta la stagione venatoria, senza limiti di carniere e di giorni settimanali previsti dal calendario venatorio. Per l'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna selvatica immessa o liberata, non è necessario il possesso della autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività venatoria, di cui all'art. 45 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23. L'attività venatoria nei confronti della selvaggina naturale di passo e della volpe può essere esercitata, dai cacciatori muniti di autorizzazione regionale e ammessi in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 e dal calendario venatorio.
- E' fatto obbligo al titolare dell'azienda Agri-turistico venatoria di attuare le attività secondo la tipologia dei lavori e il cronogramma esposto nella relazione a firma del progettista e del richiedente.
- Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad annotare in apposito Registro, vidimato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, i capi complessivamente prelevati distinti per sesso, per ogni giornata di caccia, nonché i capi immessi suddivisi per classe d'età e relative date. Tale Registro deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza dipendenti dalla pubblica Amministrazione.
- La presente autorizzazione ha durata decennale, fatte salve eventuali diverse destinazioni del territorio aziendale stabilite dal Piano Regionale Faunistico. La stessa è rinnovabile a richiesta del titolare. La sua scadenza coincide con il termine dell'annata venatoria 2020/2021. La sua richiesta di rinnovo deve essere presentata dal titolare almeno sei mesi prima della scadenza.

E' fatto obbligo al titolare della autorizzazione:



- di comunicare al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda ogni immissione di fauna selvatica proveniente da allevamenti esterni all'azienda;
  - di introdurre fin d'ora nel regolamento aziendale la specificazione che l'ulteriore somma, oltre la tariffa d'ingresso, da pagare per i capi abbattuti all'interno dell'azienda deve intendersi esclusivamente alle specie di cui è autorizzata l'immissione;
  - di realizzare colture a perdere (sorgo, mais, girasole, orzo, triticale, etc.) per la selvaggina per l'estensione di almeno 0,5 ettari ogni 100 ettari, o porzioni di tale superficie non inferiore a 20 ettari;
  - di tabellare il perimetro dell'azienda con appositi cartelli della dimensione di cm 25 x 33, sui quali deve figurare la scritta "Azienda Agri-Turistico-Venatoria", ed a mantenere efficiente detta tabellazione;
  - di assicurare una adeguata vigilanza sul territorio dell'azienda;
- Per quanto non espressamente disposto con la presente autorizzazione, valgono le disposizioni contenute nella L.R. 29 luglio 1998, n. 23 e nella direttiva assessoriale del 15 luglio 1999 richiamata nelle premesse.
  - Il presente provvedimento sarà trasmesso per competenza all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e all'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente.
  - Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo pretorio della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo.

Isili, lì 31/03/2010

Il Responsabile del S.U.A.P.  
(Dott.ssa Elisabetta L. Tuveri)